

Il libro, pur così ricco di notizie antiche, si legge tutto d'un fiato e lascia le più gradite e vive impressioni, sicchè mi pare che vada segnalato come esempio di quelle pubblicazioni fatte per dare anche al pubblico dei profani il gusto ed il senso delle cose antiche, pubblicazioni che sarebbero utili e interessanti pure in Italia.

A. C.

SCHWARZ (A. B.), *Die öffentliche und private Urkunde in römischen Aegypten*, Studien zum hellenistischen Privatrecht, dalle *Abhandl. der Philol.-Hist. Klasse der Sächsischen Akad. der Wiss.* XXXI, 3, Lipsia, Teubner, 1920.

Questo lavoro, ampio e coscienzioso, dello Schwarz, già ben noto nel campo degli studî di papirologia giuridica, rappresenta un notevolissimo, e, per certe parti, fondamentale contributo alla conoscenza del carattere e del valore del documento nell'Egitto romano; e, siccome si tratta di studî solidamente fondati su di un'analisi diretta e accuratissima del materiale papiraceo, le conclusioni principali di essi — sebbene la stampa del manoscritto terminata nel 1914 sia stata ritardata, dalla guerra, sino ad oggi — potranno essere completate, in seguito agli altri studî e alle altre pubblicazioni compiute nell'intervallo, ma non dovranno nè potranno essere modificate se non in punti di secondaria importanza.

Lo Schwarz ha assunto come punto di partenza la tendenza che si manifesta nel diritto greco-egizio di dare a documenti privati un cotale carattere di pubblicità; ciò appare nella ἀναγραφὴ dell'epoca tolemaica, nella ἐκμαρτύρησις διὰ δημοσίου χρηματισμοῦ e nel κατὰ χωρίζειν dell'epoca imperiale, due procedimenti che, forse con non molta proprietà, appaiono indicati nei papiri, come ha visto il Jörs, col termine δημοσίωσις. Le fonti stesse ci dichiarano che scopo della δημοσίωσις è « πρὸς τὸ μένειν τὰ ἀπὸ αὐτῆς (ἀσφαλείας) δίκαια ὡς ἀπὸ δημοσίου χρηματισμοῦ »: si tratta dunque di vedere quali fossero i vantaggi di questa trasformazione del documento privato in pubblico, quali i singoli effetti a seconda della categoria di atti.

All'esame di questi problemi, che, come ognuno vede, hanno una portata vastissima, e implicano un esame di tutti i negozi giuridici a noi pervenuti, è appunto dedicato il lavoro dello Schwarz. Egli ha infatti stabilito che la δημοσίωσις appare in relazione con documenti contenenti dichiarazioni di debito, in talune quietanze attestanti l'estinzione di debito, negli atti di disposizione di immobili; e dopo aver rilevato, che non si può affatto considerare la δημοσίωσις come semplicemente diretta ad aumentare la forza probatoria del documento, e come quindi i suoi effetti non si esauriscano nel campo processuale, lo Schwarz, analizzando i tre gruppi di documenti suaccennati, ha concluso:

I. Per quanto riguarda i documenti di debito, un abisso separa il documento privato da quello pubblico e la δημοσίωσις era appunto desti-

nata a superare questo abisso. I documenti pubblici di debito nel periodo imperiale sono stati senz'altro considerati come titoli esecutivi; i documenti privati potevano invece dar luogo ad un procedimento esecutivo solamente quando il debitore si fosse espressamente sottoposto alla πράξις e quando il documento fosse stato integrato dalla δημοσίωσις. È difficile stabilire se e in quale misura questo ordinamento risalga all'epoca tolemaica; certo esso non si estende oltre la metà del IV sec. d. Cr., momento nel quale tutti i principî allora vigenti relativi al documento sono stati mutati e rinnovati.

II. Per quanto si riferisce alle quietanze, la δημοσίωσις di queste era necessaria, e aveva effetto dispositivo, quando si voleva estinguere con una dichiarazione di volontà indipendente dal fatto del pagamento un debito attestato da un documento pubblico. In quel modo la quietanza appariva come una περίλυσις del debito (sul concetto di περίλυσις vedi SCHWARZ, pp. 107 e seg.), come un negozio avente effetto estintivo, anche se il pagamento non era stato effettuato.

III. Circa gli atti di disposizione di immobili, il problema si complica con quello delle forme e dell'indole degli atti di vendita nel diritto greco-egizio e specialmente col problema del doppio atto di vendita. Lo Schwarz ha forse non sufficientemente tenuto conto, a questo proposito, del fatto che il doppio atto dell'epoca tolemaica ha i suoi precedenti nel diritto nazionale egizio e che in questo — come fece il Partsch nella sua introduzione ai papiri Hauswaldt — deve cercarsi la spiegazione della singolarità. In ogni modo si deve convenire collo Schwarz nel ritenere che la vendita è compiuta col primo atto; che il secondo ha per scopo di estinguere tutte le pretese del venditore indipendentemente da qualunque precedente causale; che quindi l'acquisto del diritto può compiersi anche esclusivamente in base a questo secondo atto. In progresso di tempo, secondo lo Schwarz, il centro di gravità del negozio sarebbe andato sempre più spostandosi verso il secondo atto, che avrebbe a poco a poco assorbito anche il protocollo di vendita e quindi a poco a poco mutato il suo carattere, esprimendo la dichiarazione di vendita e assumendo quindi il nome relativo di ὠνή o di πράξις. E allora al posto della dichiarazione di rinuncia ad ogni pretesa subentra l'assicurazione a favore del compratore del pieno diritto di signoria (κράτησις καὶ κυριεία). In questa forma l'atto di alienazione si presenta al principio dell'impero nel Basso Egitto; e un atto pubblico di alienazione si chiama allora καταγραφή. Questa forma non è certamente indispensabile per l'acquisto del diritto; ma essa ha il vantaggio di produrre in forza della dichiarazione di alienazione in essa contenuta, il passaggio del diritto dall'una all'altra parte indipendentemente da ogni rapporto causale, coll'effetto di un riconoscimento astratto, e di procurare, in forza della pubblicità, di fronte ai terzi la posizione relativamente più forte; essa garantiva cioè sia all'interno sia all'esterno la maggiore sicurezza. Giustamente lo Schwarz osserva che alla base di questo ordinamento stanno concezioni ben diverse da quelle romanistiche

sia circa l'acquisto del diritto, sia circa l'indole del diritto di proprietà; senonchè a lor volta i concetti romani hanno reagito sull'ordinamento locale, la *καταγραφή* è stata a poco a poco considerata come indispensabile per l'acquisto della signoria, ed è stata a poco a poco confusa coi tipici istituti romani, come appare nei tardi glossari dove il termine è tradotto con *mancipatio*.

Anche da un punto di vista romanistico queste ricerche dello Schwarz presentano dunque problemi e soluzioni di eccezionale interesse; nè minore è l'importanza di alcuni *excursus* come quello intorno alla *traditio cartae* nei papiri del periodo prebizantino, e l'altro intorno alla differenza di trattamento fra immobili, schiavi e navi da un lato (cfr. Dio. Chrys. or. XXXI, p. 326 ed. Mor.), e i mobili dall'altro. Certo — come già dissi — le conclusioni e la tesi dello Schwarz dovranno oggi essere completate, tra l'altro in seguito alla dichiarazione del Gnomon dell'Idios Logos § 33 che richiede anche per la validità del testamento il *δημόσιος χρηματισμός*: qualche aggiunta del resto lo stesso Schwarz (v. p. 291, p. 294, 1, p. 295, 1, p. 296, 3) ha già creduto opportuno di esporre sinteticamente, promettendo di ritornare altrove sul tema. Ma vi sono taluni punti come lo studio del valore dispositivo delle quietanze, come l'analisi dell'evoluzione storica della *καταγραφή*, che mi sembrano — indipendentemente dalla tesi principale nella quale del resto, in massima, convengo — raggiungere risultati non solo attendibilissimi, ma di importanza fondamentale per la conoscenza e la valutazione del nostro materiale documentario e per la storia dei negozi giuridici nell'Egitto greco-romano.

P. DE FRANCISI.